

Il giorno 7 del mese di dicembre dell'anno 2011, in Lamezia Terme presso il Grand Hotel Lamezia è stato siglato il presente verbale di accordo

TRA

CONFPROFESSIONI-DELEGAZIONE CALABRIA,

E

FILCAMS-CGIL CALABRIA

FISASCAT-CISL CALABRIA

UIL TUCS-UIL CALABRIA

PREMESSO CHE

con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione dell'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di *"imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività"* per il periodo di imposta 2011;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

A decorrere dall'anno 2011, così come previsto dall'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sopra riportato, nonché da quanto precisato nella predetta circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, con il presente accordo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori degli studi professionali e delle società di servizi riconducibili ai liberi professionisti, così come stabilito nella sfera di applicazione del predetto ccnl sottoscritto da Confprofessioni e da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL ed applicato dai datori di lavoro nella regione Calabria, sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare dell'agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro, per gli istituti che considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010 nonché nella fase di sperimentazione del secondo semestre 2008 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dello studio professionale/impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività dello studio/azienda.

Gli studi/aziende, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare e le somme riconducibili alle clausole elastiche e flessibili, straordinario, notturno, festivo e domenicale nonché i premi di produttività ed ogni somma a tale titolo corrisposta per prestazioni correlate ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa) erogati dall'anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.

Resta inteso che tale accordo si intende efficace dal 7 dicembre 2011 in ottemperanza a quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n.19/E del 19 maggio 2011.

Gli studi professionali/imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti assunti su sedi presenti nella Regione Calabria anche se occupati presso altre sedi o stabilimenti dislocati sul territorio nazionale.

Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano, ciascuna sulla base delle singole competenze, ad assicurare l'informazione alle OO.SS territoriali ed alle imprese sui contenuti dello stesso.

Copia delle intese sottoscritte nelle sedi territoriali saranno successivamente inviate alle Segreterie Sindacali Regionali firmatarie del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.


Per la CONFPROFESSIONI Delegazione Calabria

Massimiliano Tavella



per la FILCAMS-CGIL

Luigi Scamati



per la FISASCAT-CISL

Rosetta Raso



per la UILTUCS UIL

Caterina Fulciniti

